



Circolare

A : Associazione dei servizi cantonali di migrazione (ASM), Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDCGP), Servizi cantonali di migrazione

Luogo, data : Berna-Wabern, 25 novembre 2010

Novità legate al recepimento della direttiva sul rimpatrio

Gentili Signore, egregi Signori,

il 1° gennaio 2011 entrerà in vigore il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE). Ciò comporterà alcune modifiche della legge federale sugli stranieri (LStr; RS 142.20) e della legge sull'asilo (LAsi; RS 142.31).

Con la presente vi informiamo dei principali cambiamenti e proponiamo una procedura unitaria per l'emanazione delle decisioni d'allontanamento tramite moduli standard.

Le considerazioni qui di seguito si riferiscono esclusivamente ai controlli e alle procedure all'interno del Paese (incluse le frontiere interne). In linea di principio la direttiva sul rimpatrio non si applica ai rifiuti d'entrata alle frontiere esterne Schengen. Per la Svizzera ciò significa che la direttiva non è applicabile ai controlli di frontiera all'aeroporto per i voli provenienti da Stati terzi e, fino all'entrata in vigore dell'acquis di Schengen per il Principato del Liechtenstein, nemmeno ai controlli alla frontiera tra la Svizzera e il Liechtenstein.

La presente circolare è stata elaborata in collaborazione con rappresentanti dell'ASM e del Corpo delle guardie di confine (Cgcf). Sarà ulteriormente integrata nelle direttive dell'UFM per il settore degli stranieri¹. Al momento è in corso un aggiornamento globale di tali istruzioni.

¹ http://www.bfm.admin.ch/content/bfm/it/home/dokumentation/rechtsgrundlagen/weisungen_und_kreisschreiben/auslaenderbereich.html

1. Procedura per l'emanazione delle decisioni di allontanamento

1.1 Principi

In avvenire, qualora si constati un soggiorno illegale, l'allontanamento senza formalità (possibile secondo il diritto vigente) sarà sostituito in linea di principio da una decisione d'allontanamento scritta. Tale decisione deve rispondere ai requisiti formulati dal diritto procedurale amministrativo della Confederazione e dei Cantoni per quanto riguarda l'emanazione delle decisioni. Dal punto di vista contenutistico, l'emanazione di una decisione d'allontanamento sarà retta dagli articoli 64 segg. LStr e dalle pertinenti disposizioni dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE; RS 142.281). Ovviamente la disposizione dell'allontanamento in caso di soggiorno illegale è necessaria unicamente se l'interessato non è già stato allontanato in precedenza, ad esempio nel quadro di una decisione negativa in materia d'asilo.

1.2 Progetti

Per la procedura d'allontanamento mettiamo a vostra disposizione i necessari moduli. Trattasi di un documento relativo al diritto d'essere sentiti, di uno per l'emanazione e la notificazione della decisione d'allontanamento e infine di un foglio informativo contenente le principali spiegazioni in merito alla procedura d'allontanamento. Tali documenti contengono unicamente le condizioni poste dalla legge per quanto concerne il contenuto della decisione d'allontanamento, il diritto di essere sentiti e il foglio informativo. I moduli possono e devono essere adeguati in funzione delle circostanze cantonali, risp. delle esigenze del Cgcf. Prossimamente i moduli, tradotti in più lingue, saranno disponibili sull'intranet dell'UFM. Ve ne informeremo a tempo debito.

1.3. Modo di procedere

1.3.1 Controllo/constatazione di un soggiorno illegale

Se è constatato un soggiorno illegale, il cittadino di Paese terzo interessato deve beneficiare del diritto di essere sentito in merito al previsto allontanamento e all'eventuale emanazione di un divieto d'entrata ad esso correlata. Se è fatta valere una persecuzione ai sensi dell'articolo 18 LAsi, in linea di principio l'interessato va indirizzato al più vicino Centro di registrazione e di procedura della Confederazione (CRP).

1.3.2. Intimazione senza formalità del ritorno in caso di diritto di soggiorno in un altro Stato Schengen

Se dall'audizione emerge che l'interessato beneficia di un diritto di soggiorno in un altro Stato Schengen, gli può essere intimato «senza formalità» (com'è il caso tuttora in virtù dell'art. 23 CAS²) di tornare in tale Stato entro un giorno. In caso di inosservanza è emanata una decisione di allontanamento (art. 64 cpv. LStr).

1.3.3 Allontanamento senza formalità in virtù di un accordo di riammissione o di un precedente respingimento alla frontiera esterna Schengen

In tali circostanze l'interessato è consegnato in virtù di un accordo di riammissione (non occorre una decisione). L'allontanamento può avvenire «senza formalità» anche qualora dall'audizione emerga che l'interessato si sia già visto in precedenza rifiutare l'entrata alla frontiera esterna Schengen.

² Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 19 giugno 1990

1.3.4 Decisione di allontanamento

In tutti gli altri casi l'allontanamento va notificato all'interessato mediante una pertinente decisione. A tal fine va fissato un termine di partenza di almeno sette e al massimo 30 giorni oppure va ordinata l'esecuzione immediata dell'allontanamento, risp. va fissato un termine di partenza più breve (art. 64d cpv. 1 e 2 LStr). È possibile disporre l'esecuzione immediata dell'allontanamento, risp. fissare un termine di partenza inferiore a sette giorni ad esempio qualora vi sia motivo di temere che l'interessato si renda irreperibile oppure qualora la sua presenza costituisca una minaccia per la sicurezza e l'ordine pubblici o per la sicurezza interna o esterna della Svizzera (art. 64d cpv. 2 lett. a e b LStr). Per quanto concerne la notifica della decisione, in linea di principio è sufficiente consegnare all'interessato un foglio informativo redatto in una lingua di sua comprensione e contenente le principali spiegazioni in merito alla decisione di allontanamento (art. 64b LStr e art. 26d OEAE). Per quanto possibile, raccomandiamo tuttavia di notificare la decisione in una lingua compresa dall'interessato e di chiedere allo stesso di firmare una pertinente conferma di ricevuta.

L'UFM sta vagliando la possibilità di registrare le decisioni cantonali di allontanamento nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC). Nel contesto della collaborazione con EUROSTAT in vista dell'allestimento di statistiche comunitarie relative alla migrazione e alla protezione internazionale, l'UFM è inoltre tenuto a fornire all'UE pertinenti statistiche annue³. Attualmente l'UFM sta lavorando all'attuazione di queste prescrizioni e si rivolgerà prossimamente ai Cantoni sulla questione. È perseguita una soluzione che offra un valore aggiunto ai Cantoni e consenta all'UFM di disporre dei dati necessari per le valutazioni.

2. Modifiche nel settore delle misure coercitive nel diritto in materia di stranieri

2.1 Modifiche di fondo

Il nuovo limite massimo per la durata della carcerazione amministrativa è di 18 mesi (art. 79 cpv. 1 LStr). Per i minori tra i 15 e i 18 anni d'età la durata massima assoluta è di 12 mesi (sia per la carcerazione in vista di rinvio coatto sia – e qui risiede la novità – per la carcerazione cautelativa). Se si tratta di una prima carcerazione, la carcerazione in vista di rinvio coatto può essere ordinata per un massimo di sei mesi.

Alle carcerazioni in corso al 1° gennaio 2011 sono applicabili le nuove disposizioni. Ciò significa che occorre porre termine alla carcerazione in corso se questa si protrae già da oltre 18 mesi. Una carcerazione ordinata secondo il diritto vigente, che al 1° gennaio 2011 non ha raggiunto la durata di 18 mesi, può essere prorogata al massimo fino a 18 mesi.

2.2 Nuove fattispecie di carcerazione Dublino

Oltre alle modifiche generali della carcerazione amministrativa nel contesto del recepimento della direttiva sul rimpatrio, dal 1° gennaio 2011 entreranno in vigore tre nuove fattispecie di carcerazione tese a garantire l'esecuzione degli «allontanamenti Dublino».

2.2.1 Carcerazione cautelativa Dublino e carcerazione in vista di rinvio coatto Dublino

D'ora in poi sarà possibile ordinare la carcerazione cautelativa anche se uno Stato Dublino ha approvato la domanda di trasferimento del richiedente l'asilo o se una tale domanda è stata depositata dalla Svizzera in seguito a un riscontro Eurodac (art. 75 cpv. 1bis LStr). Una volta notificata la decisione, oltre alla carcerazione cautelativa può essere ordinata anche la

³ [://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007R0862:FR:NOT](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007R0862:FR:NOT), significativi gli art. 5 e 7 del regolamento (CE) n. 862/2007.

carcerazione in vista di rinvio coatto (art. 76 cpv. 1 lett. b n. 1 LStr). Tuttavia è possibile ordinare tale carcerazione cautelativa, risp. in vista di rinvio coatto solo qualora l'interessato abbia negato dinnanzi alla competente autorità qualsiasi legame con un altro Stato Dublino.

2.2.2 Fattispecie di carcerazione Dublino oggettivata

Oltre alla summenzionata carcerazione Dublino, è introdotto anche un motivo di carcerazione oggettivata per una carcerazione Dublino di breve durata (art. 76 cpv. 1 lett. b n. 6 LStr). D'ora in poi, per garantire l'esecuzione dell'allontanamento nello Stato Dublino responsabile, le autorità cantonali possono ordinare una carcerazione in vista di rinvio coatto della durata massima di 30 giorni. Tale carcerazione può essere ordinata se è stata notificata nel Cantone una decisione di non entrata nel merito Dublino o una decisione di allontanamento Dublino secondo l'articolo 64a LStr e se l'esecuzione dell'allontanamento avverrà presumibilmente entro 30 giorni. La carcerazione è esaminata se l'interessato ne fa domanda. Una siffatta domanda può essere inoltrata in qualsiasi momento. L'esame della carcerazione è effettuato mediante procedura scritta. La carcerazione non può essere prorogata. Se l'esecuzione dell'allontanamento non interviene entro la durata massima della carcerazione, l'interessato dev'essere scarcerato oppure dev'essere ordinata nei suoi confronti un'altra carcerazione.

3. Divieto d'entrata


D'ora in poi potranno essere pronunciati divieti d'entrata di una durata massima di cinque anni. In caso di minaccia grave della sicurezza e dell'ordine pubblici è possibile, come sinora, ordinare un divieto d'entrata di durata indeterminata. Anche fedpol può continuare a ordinare divieti d'entrata di durata indeterminata. In determinati casi la disposizione di un divieto d'entrata (per l'intero spazio Schengen) sarà obbligatoria. Tale è il caso, da un lato, qualora l'allontanamento sia eseguito immediatamente e, dall'altro, qualora il cittadino di Paese terzo non sia partito entro il termine di partenza impartitogli. In ambedue i casi occorre concedere il diritto di essere sentiti in merito alla disposizione di un divieto d'entrata. I documenti vanno poi inoltrati all'UFM, il quale decide se rinunciare, in casi individuali, a pronunciare il divieto d'entrata per motivi umanitari o di altro genere (art. 67 cpv. 5 LStr).

4. Procedura di ricorso Dublino

Come sinora, il ricorso contro una «decisione di non entrata nel merito Dublino» (art. 34 cpv. 2 lett. d LStr) o contro una «decisione di allontanamento Dublino» (art. 64a cpv. 1 LStr) non ha automaticamente un effetto sospensivo. Tuttavia l'interessato può, entro cinque *giorni feriali* dalla notifica della decisione, sollecitare la concessione dell'effetto sospensivo. Conformemente a una sentenza del Tribunale amministrativo federale (TAF), in questi casi l'allontanamento può essere eseguito solo previa decisione del TAF in merito alla concessione dell'effetto sospensivo. Tale decisione dev'essere emanata entro cinque *giorni civili*. Se il TAF non osserva tale termine oppure respinge la domanda di concessione dell'effetto sospensivo, è possibile procedere all'esecuzione dell'allontanamento, risp. della consegna (art. 107a LAsi, art. 64a cpv. 2 LStr). Per garantire l'esecuzione dell'allontanamento durante una procedura pendente dinanzi al TAF, a partire dal 1° gennaio 2011 sarà possibile ordinare la carcerazione in vista di rinvio coatto ai sensi dell'articolo 76 capoverso 1 lettera b numero 6 LStr (cfr. n. 2.2.2).

Ringraziando per l'attenzione, porgiamo distinti saluti

Ufficio federale della migrazione UFM



Alard du Bois-Reymond
Direttore

Allegati:

- Progetto di modulo sul diritto di essere sentiti
- Progetto di decisione d'allontanamento
- Progetto di foglio informativo